

Pec Presidente Trib. CS

Da: maria.monteleone <maria.monteleone@pec.it>
Inviato: giovedì 19 dicembre 2024 17:23
A: presidente.tribunale.cosenza
Oggetto: Autorizzazione pubblicazione procedura sovraindebitamento R.G. n. 12/2024 - Sentenza di apertura liquidazione controllata
Allegati: sentenza sansone.pdf

Preg.ma Presidente

in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento nominata dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza e liquidatore nominato dal Tribunale, allego alla presente sentenza n. 72/2024, notificatami in data odierna, relativa al procedimento di liquidazione giudiziale R.G. n. 12/2024 del Tribunale di Cosenza a carico della Sig.ra Sansone Patrizia, tramite la quale è stata altresì ordinata la pubblicazione, nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del Tribunale di Cosenza.

Chiedo pertanto di autorizzare la pubblicazione della sentenza allegata, come ordinato dal Giudice.

Restando in attesa di riscontro, porgo distinti saluti

Avv. Maria Monteleone

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Visto: *l'autorizzazione è stata
promessa alla cancelleria
e autorizzata per la pubblicazione*
Cosenza, il *23-12-2024*
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE P. P.
Dr.ssa Maria Luisa Mingrone



TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio fallimenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai Magistrati:

dott.ssa Rosangela Viteritti	Presidente
dott.ssa Francesca Familiari	giudice
dott.ssa Mariarosaria Savaglio	giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente

SENTENZA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

sul ricorso n. 115-1/2024 PU

presentato nell'interesse di

Patrizia Sansone, in proprio

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con ricorso depositato in data 21.11.2024, la sig.ra Patrizia Sansone (persona fisica non più esercente attività d'impresa) chiedeva dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata nei propri confronti, ritenendone sussistenti i presupposti a tal fine richiesti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

Considerato, in primo luogo, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, co. 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, nei limiti di compatibilità,

Ritenuto, tuttavia, che il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori e che, pertanto, non vi sia una generale necessità di fissare l'udienza di comparizione ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII, come nel caso di specie;

rilevata, preliminarmente, la competenza del Tribunale di Cosenza ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che il debitore ha la propria residenza nel Comune di Cervicati, ricompreso nel circondario del detto Tribunale;



ritenuto che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;

considerato che, nel rispetto di tale premessa, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attualmente attività di impresa (come nel caso di specie in quanto l'attività d'impresa, sia in forma individuale, sia in forma associata è stata cessata sin dall'anno 2004) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI);

rilevato che dal controllo documentale i documenti sono stati correttamente allegati;

dato atto che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (di ammontare residuo superiore ad € 225.754,33, al netto delle spese di procedura e del compenso a favore dell'OCC);

dato atto, infatti, che appaiono beni fruttuosamente liquidabili, come attestato dall'OCC per circa 17.000,00 euro (costituiti da un immobile in piena proprietà sito in Cervicati oltre a 3 piccole quote di tre immobili siti in San Marco Argentano);

rilevato, inoltre, che il debitore mette a disposizione una quota del proprio reddito mensile (di € 1.182,71 mensili) da quantificare, già tenuto conto delle spese allegate dal ricorrente necessarie al



quanto compatibile e gli articoli 150 e 151 CCII; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III del CCII;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2024.



mantenimento proprio (non essendovi ulteriori componenti del nucleo familiare), nell'eccedenza rispetto ad € 925,00 sino alla chiusura della procedura di liquidazione o comunque almeno per 36 mesi;

ritenuto che la quantificazione della quota destinata al mantenimento tiene conto spesa media mensile di sostentamento necessaria per un decoroso mantenimento e appare, pertanto ragionevole;

ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per aprire la procedura di liquidazione controllata; considerato che nulla osta affinché uno dei gestori designato dall'OCC possa essere nominato liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, non ritenendosi necessaria la nomina di due professionisti;

dato atto che l'apertura della liquidazione controllata comporta il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari quale effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P. Q. M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della sig.ra Patrizia Sansone residente in Cervicati (CS) via Chiusa Madre n. 13, CF: SNSPRZ66D57C554I;

nomina giudice delegato la dott.ssa Mariarosaria Savaglio;

nomina liquidatore l'avv. Maria Monteleone;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente; si applicano l'articolo 143 in



Il giudice est.
dott.ssa Mariarosaria Savaglio

Il Presidente
dott.ssa Rosangela Viteritti



Pec Presidente Trib. CS

Da: Per conto di: maria.monteleone@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: giovedì 19 dicembre 2024 17:23
A: presidente.tribunale.cosenza
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Autorizzazione pubblicazione procedura sovraindebitamento R.G. n. 12/2024 - Sentenza di apertura liquidazione controllata
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (202 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/12/2024 alle ore 17:23:24 (+0100) il messaggio con oggetto "Autorizzazione pubblicazione procedura sovraindebitamento R.G. n. 12/2024 - Sentenza di apertura liquidazione controllata" è stato inviato da "maria.monteleone@pec.it" ed indirizzato a:

- presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: jpec119215.20241219172324.98123.59.1.1@pec.aruba.it